
**CAPITOLATO SPECIALE
PER
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO
SOGLIA COMUNITARIA DI PULIZIA DELLE
SEDI E UFFICI DELLA COMUNITA' DELLA
VALLAGARINA**

CIG: A00E56D4D3

- PARTE AMMINISTRATIVA -

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto.....	4
Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	4
Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico.....	4
Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante.....	5
Art. 5 – Norme che regolano la Convenzione e criteri interpretativi.....	6
Art. 6 – Documenti che fanno parte della Convenzione.....	7
Art. 7 – Durata della Convenzione.....	7
Art. 8 – Importo della Convenzione.....	8
Art. 8 bis – Revisione dei prezzi.....	8
Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto.....	9
Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto.....	9
Art. 10 bis – Esecuzione del contratto.....	9
Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto.....	10
Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità.....	10
Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.....	10
Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto.....	11
Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico.....	12
Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.....	12
Art. 17 – Subappalto.....	12
Art. 18 – Tutela dei lavoratori.....	12
Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto	13
Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto.....	13
Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati.....	15
Art. 22 – Sicurezza.....	15
Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico.....	15
Art. 24 – Segreto d'ufficio e trattamento dei dati personali.....	16
Art. 25 – Garanzia definitiva.....	16
Art. 26 – Obblighi assicurativi.....	17
Art. 27 – Penali.....	17
Art. 28 – Clausola di forza maggiore.....	18
Art. 29 – Risoluzione del contratto.....	19
Art. 30 – Recesso.....	20
Art. 31 – Definizione delle controversie.....	20
Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.....	20
Art. 33 – Obblighi in materia di legalità.....	22
Art. 34 – Spese contrattuali.....	22
Art. 35 – Disposizioni anticorruzione.....	22
Art. 36 – Norma di chiusura.....	23

- PARTE TECNICA -

Art. 1 Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.....	24
Art. 2 Prestazioni giornaliere.....	24
Art. 3 Prestazioni periodiche.....	25
Art. 4 Prestazioni ulteriori e particolari.....	26
Art. 5 Orari di espletamento del servizio.....	27
Art. 6 Clausole contrattuali di cui al D.M. 51 del 19 gennaio 2021 “Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”.....	27
Art. 7 Responsabilità.....	32
Art. 8 Personale impiegato.....	33
Art. 9 Progetto di inserimento lavorativo.....	33

Art. 1 – Oggetto e finalità dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto lo svolgimento del servizio di pulizia delle sedi e uffici della Comunità della Vallagarina.
2. Le prestazioni oggetto d'appalto si configurano necessarie per mantenere in tutte le strutture il livello minimo di accessibilità anche all'utenza esterna.
3. L'appalto non è suddiviso in lotti.

Art. 2 – Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il servizio di cui al comma 1 dell'art. 1 ha esecuzione presso:
 - sede di Via Tommaseo, 5 - Rovereto;
 - sede di Ambito 2 dei Servizi Socio Assistenziali - Via Pasqui, 10 - Rovereto,
 - sede periferica di Ambito 2 - Via Giovanni XXIII, 9 - Mori
 - sede Centro Servizi di Villa Lagarina - Via Garibaldi, 4
 - sede Centro Servizi di Volano - Via Tre Novembre, 5
 - sede Servizio sovracomunale Tributi e Tariffe - Via Tartarotti, 7e cioè mq. 3300 circa di superfici interne oltre a vetri, porte, cortili, archivi, sottotetto, ecc..
2. L'Operatore economico deve garantire le attività meglio specificate nella parte tecnica.
3. L'esecuzione delle attività deve avvenire nel rispetto del contratto, del presente capitolato, parte amministrativa e parte tecnica e di ogni altra prescrizione derivante dagli atti di gara (inclusi gli eventuali chiarimenti presenti durante la procedura di gara), nonché dell'offerta tecnica.

Art. 3 – Obblighi a carico dell'Operatore economico

1. L'Operatore economico, nell'adempimento dell'obbligazione di erogazione del servizio, deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui alla Convenzione ed a tutti i documenti che ne fanno parte integrante e sostanziale, come indicati nell'art. 6.
2. La stipulazione della Convenzione da parte dell'Operatore economico equivale a dichiarazione di perfetta e completa conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di servizi pubblici, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione del servizio.
3. La partecipazione alla procedura e la stipulazione della Convenzione da parte dell'Operatore economico equivale, altresì, a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei servizi.
4. In particolare, l'Operatore economico è tenuto a eseguire tutte le prestazioni indicate nell'allegato parte tecnica nelle modalità ivi indicate. In particolare, il

soggetto affidatario, entro 2 settimane dall'assunzione del servizio di pulizia, dovrà concordare e rimettere, per iscritto, al Direttore dell'esecuzione del servizio di pulizia il calendario annuale degli interventi di pulizia di cui all'art. 3 della parte tecnica, fatta eccezione delle prestazioni già determinate nello stesso. Eventuali variazioni di calendario dovranno essere immediatamente segnalate per iscritto.

5. L'Operatore economico è tenuto a eseguire il servizio conformemente a quanto proposto nell'offerta tecnica che costituisce obbligo contrattuale. Il mancato rispetto di quanto offerto costituisce grave inadempimento contrattuale. Il soggetto aggiudicatario deve espletare il servizio oggetto del presente Capitolato di affidamento con organizzazione autonoma sia di mezzi che di tempi operativi, impiegando personale soltanto da essa dipendente, e/o propri soci, con espresso divieto del sub affidamento a pena di risoluzione della convenzione di affidamento, e provvedere inoltre a proprie spese alla fornitura di tutto il materiale necessario, nonché delle attrezature occorrenti. Resta a carico dell'Amministrazione la sola fornitura dell'acqua e della corrente elettrica, necessari all'espletamento del servizio; è esclusa la fornitura dell'energia o della corrente elettrica per piattaforme aeree, lavatrici ed attrezzi non direttamente pertinenti al servizio.

7. Eventuali attrezzi impiegate per la realizzazione di pulizie previste nel presente Capitolato, relative a superfici non raggiungibili direttamente dal piano di calpestio, dovranno essere idonee ad assicurare l'esecuzione accurata del servizio nel rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e di salvaguardia dei lavoratori addetti, evitando qualsiasi danno o pregiudizio all'integrità degli immobili oggetto del servizio.

8. Le elencazioni di cui agli artt. 2 e 3 della parte tecnica non hanno carattere esaustivo e non esimono il soggetto aggiudicatario dagli ulteriori adempimenti necessari nell'esecuzione di tutte le operazioni atte a soddisfare in ogni modo eventuali esigenze peculiari di igiene e sanificazione delle unità da pulire connesse alla loro specifica destinazione, assicurando la buona conservazione e l'estetica delle medesime e di quanto in esse contenuto.

9. In questo senso il soggetto aggiudicatario dovrà conformarsi alle indicazioni e prescrizioni che venissero impartite dal Responsabile del servizio di pulizia che vigila per incarico della Comunità della Vallagarina sull'andamento del servizio di pulizie.

10. Il soggetto aggiudicatario dovrà dotarsi di un registro bollettario a doppia firma (del soggetto aggiudicatario e della Comunità) nel quale vengono riportate le date e le prestazioni periodiche effettuate.

11. Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la presenza quotidiana in cantiere della figura di un capo squadra.

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante

1. La stazione appaltante provvede a rendere disponibili i locali oggetto delle prestazioni.

Art. 5 – Norme che regolano la Convenzione e criteri interpretativi

1. Le norme di riferimento per la Convenzione sono, in via principale:

- a) la [legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2](#) "Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012";
- b) il [D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36](#) "Codice dei contratti pubblici" e successive modifiche ed integrazioni;
- c) il [D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81](#) "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- d) la [legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23](#) "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. "Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23", per quanto applicabili;
- e) la [legge 13 agosto 2010, n. 136](#) "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";
- f) il [D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159](#) "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
- g) la [legge 6 novembre 2012, n. 190](#) "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- h) il Regolamento UE 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al citato Regolamento UE 679/2016 e il D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- i) le norme del codice civile.

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente

capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

2 bis. In caso di contrasto o contraddittorietà tra le disposizioni contenute nei documenti contrattuali e in quelli di gara, prevalgono quelle inserite nel bando o nell'avviso di gara.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiscono alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto conforme a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

4. Le disposizioni del contratto devono essere interpretate nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, buona fede e accesso al mercato.

Art. 6 – Documenti che fanno parte della Convenzione

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale della Convenzione:

a.1) il Capitolato speciale d'appalto, parte amministrativa e parte tecnica e le "Istruzioni al Responsabile del Trattamento dei dati" (qualora ricorra l'obbligo della nomina dell'Operatore economico a responsabile del trattamento dati);

a.2) l'offerta tecnica dell'Operatore economico;

a.3) l'offerta economica dell'Operatore economico (comprensiva dei costi della manodopera e degli oneri aziendali);

a.4) in caso di R.T.I., il relativo atto costitutivo;

a.5) in caso di avvalimento o contratto di rete, il relativo contratto;

a.6) dichiarazione resa in gara di accettazione da parte dell'Operatore economico delle clausole sociali;

2. La Convenzione è stipulata, a pena di nullità, in modalità elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 7 – Durata della Convenzione

1. Il servizio ha inizio dal 01/01/2024 e scadenza il 31/12/2025. L'Amministrazione si riserva di dare avvio al servizio, disciplinato da una convenzione di durata biennale, anche in data successiva al 01 gennaio 2024 qualora l'aggiudicatario non abbia portato a termine gli adempimenti preliminari previsti dagli artt. 20 e 21 del presente Capitolato.

Trattandosi di servizio avente durata, inizio e scadenza certe e predeterminate, qualora risultasse necessario, per motivi di urgenza, anticipare l'esecuzione contrattuale in attesa della stipulazione, si applica il comma seguente.

2. In conformità a quanto previsto dall'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, intervenuta l'aggiudicazione valida ed efficace, la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'Operatore economico ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

3. In conformità all'art. 120, comma 11 del D.Lgs. n. 36/2023, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, è consentito, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare il contratto con l'Operatore economico qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tale ipotesi l'Operatore economico è tenuto all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

La stazione appaltante esercita tale opzione informando l'Operatore economico mediante posta elettronica certificata.

Art. 8 – Importo della Convenzione

1. Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte della Convenzione e dei suoi allegati si intende offerto dall'Operatore economico in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

2. Il contratto di appalto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a) della l.p. n. 2/2016, nel seguente caso:

decorso il primo anno dall'affidamento, il prezzo può essere rivalutato a richiesta dell'appaltatore sulla base dell'indice ISTAT registrato su base annua nel mese antecedente alla richiesta.

3. La stazione appaltante si riserva di imporre all'Operatore economico, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'Operatore economico non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 8 bis – Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 36/2023, qualora nel corso di esecuzione del contratto si verifica una variazione in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'80 % (ottanta per cento) della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera principale.

2. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi di cui al comma 1, si utilizza l'indice dei prezzi al consumo elaborato dall'ISTAT .

Art. 9 – Direttore dell'esecuzione del contratto

1. Il responsabile del progetto provvede a nominare il direttore dell'esecuzione e controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente ad esso.
2. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto viene comunicato tempestivamente all'Operatore economico.

Art. 10 – Avvio dell'esecuzione del contratto

1. Il direttore dell'esecuzione, in intesa col RUP, dà avvio all'esecuzione delle prestazioni contrattuali fornendo all'Operatore economico tutte le istruzioni e direttive necessarie.
2. L'Operatore economico è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto.
3. Qualora l'Operatore economico non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione della Convenzione previa instaurazione del contraddittorio con l'Operatore economico.
4. Il direttore dell'esecuzione redige apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con l'Operatore economico. Il verbale viene redatto e firmato dal direttore dell'esecuzione del contratto e dall'Operatore economico. Quando, nei casi previsti dall'art. 17, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023, il direttore dell'esecuzione ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza; indica nel verbale di consegna le prestazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire e a tal fine può comunicare con l'Operatore economico anche tramite PEC.
5. In ogni caso nel verbale di avvio di cui al precedente comma 4, deve essere dato atto che alla data, permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'Operatore economico.
6. Nel caso l'Operatore economico intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi o dei mezzi o degli strumenti rispetto a quanto previsto dai documenti contrattuali, l'Operatore economico è tenuto a formulare esplicita contestazione nel verbale di avvio dell'esecuzione, a pena di decadenza.

Art. 10 bis – Esecuzione del contratto

1. Per la disciplina dell'esecuzione del contratto si dà atto dell'applicazione del Capo II dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 121 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 12 – Modifica del contratto durante il periodo di validità

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 120 del D.Lgs 36/2023.

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'Operatore economico ogni mese.

1 bis. Ai fini del pagamento a titolo di acconto o di saldo all'Operatore economico, in fase esecutiva del contratto, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 33 della L.p. 2/2016 in materia di correnteza retributiva, dal relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Provincia 28 gennaio 2021, n. 2-36/Leg. e dalla disciplina attuativa.

2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

3. La verifica di conformità avviene entro 30 (trenta) giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce. All'esito positivo della verifica di conformità in corso di esecuzione, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a sette giorni, il certificato di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

5. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

6. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di inadempienza contributiva, risultante dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo a personale dipendente dell'Operatore economico impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In ogni caso, in conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione

finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

8. In conformità all'art. 11, comma 6 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al precedente comma 5, il responsabile del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Operatore economico, a provvedere entro i successivi 15 (quindici) giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Operatore economico.

9. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di partecipazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi, rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modifica e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Operatore economico al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

10. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della garanzia prestata dall'Operatore economico per il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all'emissione del certificato di verifica di conformità con esito positivo.

11. All'esito positivo della verifica di conformità, il RUP rilascia, contestualmente e comunque entro un termine non superiore a 7 (sette) giorni, il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della documentazione fiscale da parte dell'Operatore economico.

12. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dall'esito positivo della verifica di conformità, a condizione che la relativa documentazione fiscale venga emessa contestualmente.

13. Nel caso in cui la documentazione fiscale sia emessa successivamente alla verifica di conformità con esito positivo, il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della medesima documentazione fiscale.

14. La verifica di conformità deve avere luogo non oltre due mesi dall'ultimazione delle prestazioni.

Art. 14 – Controlli sull'esecuzione del contratto

1. La stazione appaltante ha il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'Operatore economico, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di verifica.

2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Operatore economico è chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere per garantire il regolare adempimento delle condizioni contrattuali, ferma restando l'applicazione delle penali di cui all'art. 27.

3. La stazione appaltante, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, ha la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 15 – Vicende soggettive dell'Operatore economico

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'Operatore economico, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge. La modifica in parola non altera la struttura del contratto.

2. Trovano applicazione i commi 17 e 18 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. Ai sensi dell'art. art. 120, comma 12 del D.Lgs. n. 36/2023, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, in conformità all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'Operatore economico di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.

Art. 17 – Subappalto

1. Non è ammesso il subappalto.

Art. 18 – Tutela dei lavoratori

1. L'Operatore economico è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

Art. 19 – Condizioni economico-normative da applicare al personale impiegato nell'appalto

1. Fermo quanto stabilito dall'art. 20 del presente capitolato, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge provinciale n. 2/2016 e s.m. e della deliberazione di Giunta provinciale n. 1796 di data 14 ottobre 2016, trovano applicazione le disposizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro per i dipendenti delle Cooperative sociali e Multiservizi ed integrativo provinciale, se presente. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

Le predette condizioni economico-normative riguardano unicamente le seguenti voci:

- a) minimi retributivi CCNL e CCPL;
- b) mensilità aggiuntive CCNL e CCPL;
- c) maggiorazione per lavoro straordinario, festivo notturno e supplementare;
- d) eventuali premi di risultato previsti da CCNL e CCPL;
- e) trattamento economico per malattia, infortunio e maternità;
- f) ROL ed ex festività;
- g) modalità di cambio appalto.

2. L'eventuale differenza retributiva derivante dall'applicazione del CCNL ed eventuale CCPL di riferimento formerà la quota (c.d. "indennità d'appalto") che è riconosciuta per l'intero periodo di svolgimento del servizio affidato in appalto, oggetto del presente capitolato. Gli istituti contrattuali quali 13esima, 14esima e TFR maturano pro-quota in riferimento alla durata delle prestazioni nell'appalto.

3. Qualora i minimi retributivi dei contratti di riferimento individuati vengano rideterminati successivamente all'aggiudicazione dell'appalto e vengano incrementati, l'indennità d'appalto non viene incrementata. Qualora durante l'esecuzione del contratto l'Operatore economico, che applica il CCNL o il CCPL diverso da quello di riferimento, veda incrementare i minimi retributivi per effetto dei rinnovi contrattuali, assorbirà gli incrementi fino a concorrenza della determinazione dell'appalto.

Art. 20 – Disposizioni per la tutela del lavoro in caso di cambio di gestione dell'appalto

1. Ai sensi dell'art. 32, **comma 4**, della L.p. 2/2016, l'Operatore economico è tenuto a garantire la continuità dei rapporti di lavoro, in essere al momento del subentro, del personale già impiegato nei servizi oggetto di gara, ferma restando la facoltà di armonizzare successivamente l'organizzazione del lavoro, previo confronto sindacale. In questo caso l'assunzione è effettuata garantendo a

ciascun dipendente le condizioni economiche, come definite dalla contrattazione nazionale collettiva di lavoro e dalla contrattazione integrativa - con riguardo alla retribuzione complessiva -, nonché dal contratto individuale di lavoro - con riguardo all'anzianità e al monte ore di lavoro -, esistenti alla data del 31 luglio 2023 È fatta salva l'applicazione di previsioni della contrattazione collettiva, se più favorevoli. A tal fine è allegata al presente capitolato la "Tabella A".

2. Le assunzioni sono effettuate in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti come sopra individuato nel caso in cui detta riduzione sia giustificata, in sede di verifica di congruità dell'offerta, con riguardo ad innovazioni tecnologiche oppure alla disponibilità di personale dipendente dell'offerente che potrebbe essere destinato all'esecuzione dell'appalto senza essere distolto da altre attività dell'operatore economico, in relazione a quanto indicato in offerta. La documentazione prodotta in sede di gara ed eventualmente anche quella prodotta a giustificazione in sede di verifica della congruità dell'offerta costituisce precisa obbligazione contrattuale. In questi casi l'Operatore economico effettua, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto, un esame congiunto con le organizzazioni sindacali provinciali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie, se presenti, per la verifica del trattamento garantito al personale impiegato nell'appalto precedente, a qualsiasi titolo, anche come socio lavoratore. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 dell'art. 32 della Lp. n. 2/2016, il confronto assume a oggetto le esigenze tecnico-organizzative dell'impresa subentrante in relazione all'appalto da gestire, contemporando le esigenze di stabilità occupazionale del personale impiegato nella gestione uscente e le condizioni contrattuali da applicare ai lavoratori assunti. L'accordo tra le Parti può essere assunto anche in deroga a quanto previsto dal comma 4 bis dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016 ed è trasposto in un verbale sottoscritto dalle Parti medesime. In caso di dissenso, le Parti redigono un verbale di mancato accordo in cui, tra l'altro, l'Operatore economico indica i motivi in virtù dei quali assume il personale impiegato nell'appalto precedente in misura inferiore rispetto al numero di dipendenti individuato negli atti di gara. In entrambi i casi, l'Operatore economico invia copia del verbale all'amministrazione aggiudicatrice.

3. L'Operatore economico, al fine di consentire il rispetto di quanto previsto da questo articolo anche nel prossimo affidamento, è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante, a mezzo di posta elettronica certificata, in forma anonima, le informazioni, anche con riguardo ad eventuali cause di lavoro in essere, relative al proprio personale dipendente, compresi i soci lavoratori, impiegato nell'esecuzione dell'appalto, attraverso la compilazione dell'"Elenco del personale", recante i dati contenuti nella "Tabella A" allegata al presente Capitolato.

L'elenco è formato con riferimento alla data indicata nella richiesta della stazione appaltante.

4. L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta la risoluzione del contratto qualora ricorrano i presupposti di grave inadempimento, secondo quanto previsto dall'122, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023.

5. Qualora non ricorra il caso di grave inadempimento, il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione di una penale commisurata alla gravità della violazione, secondo quanto previsto dall'art. 28 del presente Capitolato.

Art. 21 – Clausola sociale – lavoratori svantaggiati

1. L'Operatore economico ha l'obbligo di eseguire il contratto anche con l'impiego di lavoratori svantaggiati appartenenti alle categorie di cui all'art. 4 della legge n. 381/1991, che possono lavorare nella provincia di Trento, in base a specifici programmi di recupero ed inserimento lavorativo. Il numero minimo di persone svantaggiate che dovranno essere impiegate durante l'esecuzione del contratto è stabilito nella misura del 5 % delle unità lavorative complessivamente impiegate o nel maggior numero di unità lavorative appartenenti alle categorie svantaggiate che il concorrente si è impegnato ad impiegare in sede di presentazione dell'offerta. Le sopra precise unità di persone svantaggiate dovranno essere mantenute invariate o al più incrementate durante l'esecuzione del contratto. Nel caso di applicazione della clausola di imposizione, di cui al comma 2 o comma 4 dell'art. 32 della L.p. n. 2/2016, il rispetto della presente clausola sociale avverrà in modo compatibile con tale adempimento, attuandola nella prima occasione possibile nell'ambito del naturale ricambio del personale impiegato nello svolgimento dell'appalto.

2. Alle persone svantaggiate si applicano le condizioni economico-normative previste dal contratto collettivo nazionale del lavoro per le cooperative sociali o quelle previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento e dall'eventuale contratto integrativo provinciale, se più favorevoli.

Art. 22 – Sicurezza

1. L'Operatore economico si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

3. L'Operatore economico si impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolo.

Art. 23 – Elezione di domicilio dell'Operatore economico

1. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto verranno effettuate, alternativamente, presso il domicilio digitale (PEC) _____ o in alternativa presso la sede legale

dell'Operatore economico privilegiando gli strumenti informatici ai sensi del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005).

Art. 24 – Segreto d'ufficio e trattamento dei dati personali

1. In relazione all'appalto affidato, Titolare del trattamento è la Comunità della Vallagarina e l'Operatore economico è tenuto al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016. Non ravvisandosi per il presente affidamento i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, l'Operatore economico non è nominato Responsabile del trattamento dei dati.
2. L'operatore economico ed il suo personale devono mantenere il segreto d'ufficio e la riservatezza su tutti i fatti o dati concernenti l'organizzazione e l'andamento dei reparti dell'Amministrazione, nonché i fatti o notizie riguardanti direttamente gli utenti e il personale.

Art. 25 – Garanzia definitiva

1. Per la disciplina della garanzia definitiva si applica l'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Operatore economico deve provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della stazione appaltante.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la reintegrazione è effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Operatore economico.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Operatore economico deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

4. La garanzia definitiva deve essere conforme allo schema tipo 1.2 o 1.2.1 allegato al D.M. 16 settembre 2022, n. 193 del Ministero dello Sviluppo Economico. Ai fini di semplificazione delle procedure alla Stazione appaltante deve essere consegnata la sola scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al medesimo decreto ministeriale, accompagnata da un'apposita appendice riportante la seguente clausola: "Il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l'Amministrazione appaltante è quello di Rovereto. Tale scheda tecnica deve riportare alla voce "Stazione appaltante" i dati della Comunità della Vallagarina per la fase di esecuzione del contratto (con particolare riferimento all'indirizzo pec). Tale scheda è opportuno riporti alla voce "Descrizione opera/servizio/fornitura", oltre alla descrizione del servizio, anche il codice CIG."

5. La stazione appaltante non accetta garanzie definitive non conformi allo Schema tipo sopracitato: condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. 16 settembre 2022, n. 193 non sono accettate dall'Amministrazione.

Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità alla stazione appaltante.

Art. 26 – Obblighi assicurativi

1. L'Operatore economico, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione appaltante, sia dell'Operatore economico, sia di terzi e verificatisi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.
2. L'Operatore economico viene ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.
3. A tale scopo l'Operatore economico si impegna a stipulare apposite polizze (RCT/RCO), in cui venga esplicitamente indicato che la stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti.
4. La polizza assicurativa RCT deve prevedere la copertura dei danni che possono essere causati a persone, cose ed animali, sollevando con ciò la Comunità da ogni e qualsiasi responsabilità per tutta la durata del servizio

La polizza RCT deve essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a Euro 2.582.284,50.

5. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'Operatore economico durante l'esecuzione dell'appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.
7. Copia della polizza deve essere consegnata alla stazione appaltante prima dell'inizio del servizio.

Art. 27 – Penali

1. L'Amministrazione si riserva di esercitare, le seguenti facoltà, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori possibilità previste dal successivo art. 29 e/o da specifiche disposizioni di legge:
 - a) nel caso di risoluzione della convenzione, di cui al successivo art. 29, di rifiutare lo svincolo della cauzione con l'applicazione della procedura di cui all'art. 8 - comma 4, della L.P. 19.7.1990 n. 23 e dell'art. 4 del relativo regolamento di attuazione, per ottenere il risarcimento della maggiore spesa che l'Amministrazione dovrà sostenere per fare eseguire da altri il servizio;

- b) di irrogare le seguenti penalità, previo contraddittorio fra le parti con lettera raccomandata:
- b.a) qualora non vengano rimossi entro i termini indicati nella diffida gli inadempimenti contestati per iscritto dall'Amministrazione; l'entità della penalità sarà proporzionale alla gravità dell'inadempimento, fino ad un massimo del 30% del corrispettivo mensile; l'ammontare della penalità sarà addebitato sui crediti dell'Impresa dipendente dalla convenzione d'affidamento, in subordine, sulla cauzione definitiva; nel caso di recidiva si potrà applicare quanto previsto al successivo art. 29;
- b.b) nel caso di inadempimenti, successivi ad una prima diffida, relativi a singole prestazioni di cui all'art. 3 del presente Capitolato parte tecnica; nella fattispecie l'Amministrazione si riserva la facoltà di affidare ad altre imprese l'esecuzione delle prestazioni contestate nei confronti dell'Impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 27 - comma 4, della L.P. 19.7.1990 n. 23, nonché di rivalersi su quest'ultima per il rimborso della relativa spesa; in tal caso a carico del contraente sarà applicata una trattenuta pari al danno subito dall'Amministrazione;
- b.c) qualora non vengano fornite entro i termini fissati le documentazioni e le certificazioni richieste dall'Amministrazione; l'entità e le modalità sono le medesime di cui sub. a).

Art. 28 – Clausola di forza maggiore

1. Per "forza maggiore" si intende il verificarsi di un evento o di una circostanza che impedisce o preclude ad una parte l'adempimento, totale o parziale, di una o più delle sue obbligazioni contrattuali a condizione che la stessa dimostri che:

- a) l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
- b) l'impedimento non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della conclusione del contratto o dell'avvio dell'esecuzione della prestazione;
- c) gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere evitati o superati dalla parte interessata secondo la diligenza del buon padre di famiglia.

In assenza di prova contraria si ritengono oggettivamente soddisfatte le condizioni di cui alle precedenti lettera a) e b) all'avverarsi dei seguenti eventi:

- guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare;
- guerra civile, sommossa, ribellione e rivoluzione, instaurazione di un potere militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria;
- restrizioni valutarie e commerciali, embarghi, sanzioni;
- epidemie, calamità naturali o altri eventi naturali estremi;

- esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, dei sistemi informativi o dell'energia;

- perturbazioni generali del lavoro quali boicottaggio, sciopero e serrata, rallentamento deliberato del ritmo di lavoro (go-slow), occupazione di fabbriche e locali.

2. l'Operatore economico deve anche comprovare la condizione di cui alla lettera c) mediante invio tempestivo al Direttore dell'esecuzione di idonea documentazione probatoria.

3. Il Direttore dell'esecuzione valuta la sussistenza delle 3 (tre) condizioni di cui ai commi precedenti redigendo apposito verbale scritto in contraddittorio con l'Operatore economico, autorizzando una sospensione del contratto ovvero concordando dei rimedi alternativi, senza necessità di stipulare specifico atto aggiuntivo.

4. La parte che invochi con successo la presente clausola è esonerata dall'obbligo di adempiere totalmente o in parte alle proprie obbligazioni contrattuali, nonché da ogni responsabilità per danni o da qualsiasi altro rimedio convenzionale (es. penali), per l'inadempimento dal momento in cui l'impedimento causa l'impossibilità di adempiere.

5. In mancanza di tempestiva comunicazione, gli effetti dell'esonero di responsabilità di cui al precedente comma, decorrono dal momento in cui la comunicazione è stata notificata all'altra parte anche per mezzo di PEC.

6. Qualora l'effetto dell'inadempimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le suddette conseguenze si applicheranno solo fino a quando l'inadempimento invocato preclude all'altra parte interessata l'adempimento.

7. Qualora la durata dell'impedimento invocato abbia l'effetto di privare sostanzialmente le parti contraenti di ciò che avevano ragionevolmente diritto di attendersi in forza del contratto, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere lo stesso dandone comunicazione all'altra dopo la fissazione di un termine finale essenziale.

Art. 29 – Risoluzione del contratto

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 nei seguenti casi:

- a) frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'Operatore economico nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b) ingiustificata sospensione del servizio;
- c) il mancato rispetto di quanto offerto;
- d) cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- e) il non aver iniziato o concluso l'esecuzione delle attività oggetto del contratto

- entro 10 giorni dal termine previsto contrattualmente o richiesto dalla stazione appaltante;
- f) mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali e assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - g) il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - h) utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati e alle altre condizioni stabilite;
 - i) mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - j) mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - k) qualora il RUP, ai sensi dell'art. 104, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, abbia accertato, in corso d'opera, che le prestazioni oggetto di contratto non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento;

3. Non possono essere intese quale rinuncia alla risoluzione di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni a precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia provveduto in tal senso, anche per mera tolleranza, nei confronti dell'Operatore economico.

Art. 30 – Recesso

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 31 – Definizione delle controversie

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l'Operatore economico, che non si siano potute definire con l'accordo bonario ai sensi dell'art. art. 211 del D.Lgs. n. 36/2023, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Rovereto.

Art. 32 – Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L'Operatore economico, a pena di nullità del contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.

2. L'Operatore economico deve inserire nei contratti stipulati con privati fornitori di beni e servizi le seguenti clausole, ai sensi della legge n. 136/2010:

"Art. [...] (Obblighi del subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari).

I. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...)

nell'ambito della Convenzione sottoscritta con la Comunità della Vallagarina (...), identificata con il CIG n. (...) assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2020.

II. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione alla Comunità della Vallagarina della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

III. L'impresa (...), in qualità di subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto alla Comunità della Vallagarina.

3. L'Operatore economico deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge n. 136/2010, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'affidatario, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del D.Lgs. n. 159/2011.

4. L'Operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

5. La stazione appaltante verifica i contratti sottoscritti tra l'Operatore economico e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

6. Le Parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal contratto. L'Operatore economico comunica alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione alla stazione appaltante deve avvenire entro 7 (sette) giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine l'Operatore economico deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara ed il codice unico progetto.

8. Le Parti convengono che qualsiasi pagamento inerente al presente contratto rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il

pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori.

9. L'elenco prodotto dall'Operatore economico prima della stipula del contratto di appalto e recante l'indicazione del nome, del recapito e dei rappresentanti legali dei subcontraenti coinvolti nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice e dalla Direzione dell'esecuzione del contratto per i controlli di competenza. Ai sensi dell'art. 26, comma 3 della Ip 2/2016, l'Operatore economico deve comunicare all'amministrazione aggiudicatrice le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subcontraenti coinvolti successivamente in tali servizi. La mancata comunicazione delle predette informazioni può costituire motivo, imputabile all'Operatore economico, per la sospensione dei servizi.

10. In caso di subappalto c.d. "a cascata", si applicano ai relativi contratti i commi precedenti.

Art. 33 – Obblighi in materia di legalità

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.

Art. 34 – Spese contrattuali

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'Operatore economico.

2. L'importo dell'imposta di bollo è indicato nell'allegato I.4 del D.Lgs. n. 36/2023.

Art. 35 – Disposizioni anticorruzione

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 36 – Norma di chiusura

1. L'Operatore economico, avendo partecipato alla procedura per l'affidamento del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.

PARTE TECNICA

Art. 1 Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività

1. Il Servizio di pulizia si riferisce a tutti i locali, corridoi, servizi, scale, accessi, davanzali, parcheggi, cortili e qualsiasi altra pertinenza degli edifici o loro porzioni adibiti a sedi di uffici e servizi, nonché ai relativi arredi e attrezzature con la sola esclusione delle sale macchine degli ascensori.
2. Il servizio di pulizia deve essere effettuato esclusivamente con l'uso di prodotti detergenti e di trattamento rispondenti alle normative vigenti in Italia (biodegradabilità – dosaggi, avvertenze di pericolosità) e comunque quelli indicati nell'offerta tecnica.
3. Il servizio di pulizia comprende prestazioni giornaliere (per cinque giorni settimanali) e prestazioni periodiche come specificato nei successivi artt. 2 e 3.
4. Relativamente ai Centri Servizi, il servizio di pulizie giornaliero dovrà essere effettuato per tre giorni la settimana in quello di Villa Lagarina e per due giorni la settimana in quello di Volano.
5. Dell'affidamento fanno inoltre parte:
 - a) l'annaffiatura delle piante in vaso interne alle sedi citate, secondo le disposizioni e frequenze che saranno impartite dal Responsabile del servizio di pulizia;
 - b) lo sgombero neve e ghiaccio dal cortile e dal giardino-parcheggio della sede di via Tommaseo a Rovereto nonché dagli spazi esterni, accessi, passaggi obbligati e marciapiedi pertinenti le sedi indicate all'art.1 della parte amministrativa.

ART. 2 Prestazioni giornaliere

1. Le prestazioni giornaliere, prevedono:
 - a) pulitura dei pavimenti nel seguente modo:
 - a.a) aspirazione con attrezzatura specifica dei pavimenti in moquette e/o degli eventuali tappeti o stuoini, usando le necessarie precauzioni;
 - a.b) scopatura ad umido di tutti i pavimenti da effettuare con garze a perdere imbevute di apposito detergente ivi comprese le superfici sottostanti alle cassettiere mobili, ai carrelli o ad altri arredi di facile rimozione;
 - a.c) lavaggio con apposito detergente degli ascensori, delle scale e dei relativi corrimani;
 - b) lavaggio e disinfezione con idonea soluzione di provata efficacia battericida e sanitizzante dei servizi igienico-sanitari, ivi compresa la pulizia delle piastrelle di rivestimento, degli specchi e dei rubinetti. La Comunità della Vallagarina potrà dotarsi di ulteriori sistemi di igienizzazione e sanificazione dei componenti i servizi igienici;
 - c) pulizia ad umido degli arredi, attrezzature (lampade da tavolo, computer, calcolatrici, ecc.), delle scrivanie, loro accessori (cassettiere, allunghi, tavoli dattilo, ecc.), dei piani di servizio e davanzali interni.

Le apparecchiature elettroniche, telefoniche, meccaniche ed informatiche (P.C., terminali, stampanti, calcolatrici, fotocopiatrici, apparecchiature grafiche, ecc.) devono essere sanificate con prodotti idonei.

In particolare si dovrà procedere all'aspirazione ad aria compressa della polvere dalla tastiera, dal mouse e dal tappetino in modo da eliminare la sporcizia nelle zone più difficili da raggiungere, avendo cura di non danneggiare le macchine.

Tali apparecchiature dovranno essere pulite con panno antistatico e sanificate con prodotti non contenenti né solventi, né alcool, onde evitare il danneggiamento del video dello schermo di protezione (in quest'ultimo caso la pulizia dovrà essere effettuata su ambedue i lati della carrozzeria).

I prodotti usati dovranno avere le caratteristiche indicate nel D.M. 51 del 29 gennaio 2021 "Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti" e all'elenco definito in offerta tecnica;

d) svuotamento dei cestini e sostituzione, ove necessario, del sacco a perdere ed eventuale lavaggio dei cestini stessi, con trasporto ai pertinenti centri di raccolta in appositi sacchi del materiale di risulta (vedi art. 5);

e) pulizia negli atrii d'ingresso, delle eventuali vetrate, porte di accesso nonché dei locali di portineria;

f) pareti e soffitti dovranno essere tenuti puliti da polvere e ragnatele;

g) i cancelli e/o ingressi esterni dovranno essere tenuti puliti da detriti, fogliame o quant'altro possa arrecare ostruzioni;

h) i davanzali esterni dovranno essere mantenuti puliti anche dall'eventuale guano dei piccioni.

ART. 3 Prestazioni periodiche

1. Le prestazioni periodiche prevedono:

a) Frequenze settimanali:

a.a lavaggio a fondo, tassativamente nell'ultimo giorno lavorativo della settimana, di tutti i tipi di pavimento utilizzando appositi detergivi per ogni tipo di superficie (come meglio definiti nell'offerta tecnica);

a.b lavaggio e disinfezione accurata dei corrimani, delle maniglie, delle pareti interne degli ascensori e degli apparecchi telefonici;

a.c pulizia della Sala Consiliare e relativo soggiorno di ingresso nonché delle scale e corridoio di accesso posti a piano interrato della sede di via Tommaseo, salvo esigenze particolari che verranno comunicate di volta in volta dal Responsabile del servizio di pulizia;

a.d pulizia dell'accesso esterno della Sala Consiliare N. Aste in via Tommaseo (scale e atrio esterno).

b) Frequenze mensili:

b.a lavaggio e disinfezione mediante l'impiego di prodotti di provata efficacia battericida e sanitizzante delle piastrelle di rivestimento dei servizi igienici (come meglio definiti nell'offerta tecnica);

b.b pulizia delle superfici radiantì (termosifoni, condizionatori, ecc.);

b.c pulizia dei locali uso magazzino, archivi-deposito;

b.d pulizia del cortile e dei parcheggi della sede di via Tommaseo, degli spazi esterni, dei terrazzi e balconi, dei passaggi obbligati e dei marciapiedi pertinenti le sedi indicate all'art. 1 del capitolato parte amministrativa;

- b.e aspirazione con attrezzatura specifica di sedie e poltroncine con rivestimento in tessuto;
- b.f lucidatura e ripristino della lucentezza, con sistema di tipo spray-cleaning con l'uso di macchina ad alta velocità dotata di aspiratore e filtro totale, di tutti i pavimenti la cui manutenzione sia attuata con cere sintetiche;
- b.g lavaggio con apposito detergente (come meglio definito nell'offerta tecnica), delle porte, portoncini, porte a vetro e sportelli;
- b.h pulizia, con le modalità indicate al precedente art. 2 – lettera c), dei monitor e videoterminali, compresi gli eventuali schermi protettivi applicati agli stessi;
- b.i pulizia grigliato di protezione esterna fra scale e vano ascensore.

c) Frequenze quadri mestrali:

- c.a pulizia con apposito detergente (come meglio definito nell'offerta tecnica) della parte esterna di armadi, pareti attrezzate ed interpareti;
- c.b pulizia dei corpi illuminanti;
- c.c pulizia di tutte le superfici vetrate interne ed esterne, relativi infissi e inferriate di protezione. La pulizia dovrà essere effettuata con mezzi idonei e sicuri e svolgersi entro dieci giorni dall'inizio di ciascun trimestre. In particolare per la pulizia dovrà essere usata attrezzatura che non vada a danneggiare in alcun modo la pavimentazione del cortile interno prospiciente Via Manzoni facendo ulteriormente attenzione all'utilizzo di mezzi che non superino la portata del solaio;
- c.d pulizia delle tende del tipo alla veneziana presso la sede di via Pasqui, 10 in Rovereto;
- c.e aspiratura delle tende frangisole a pacchetto;
- c.f pulizia con panno umido e appositi detergenti (come meglio definito nell'offerta tecnica) delle tende avvolgibili oscuranti.

d) Frequenze semestrali:

- d.a pulizia sottotetto, scantinati, locali centrale termica.

ART. 4 Prestazioni ulteriori e particolari

1. La pulizia dei locali adibiti a centralino e centrali telefoniche, deve essere eseguita con la massima cura e con tutte le precauzioni, per non danneggiare le apparecchiature ivi installate usando esclusivamente aspirapolvere e panni asciutti. Solo in caso di assoluta necessità potranno essere usati panni umidi.
2. Analoghe precauzioni devono essere adottate per la pulizia delle apparecchiature elettriche o elettroniche suscettibili di danneggiamento ubicate negli uffici e nella Sala Consiliare N. Aste.
3. Il soggetto aggiudicatario è tenuto giornalmente allo sgombero dei materiali di risulta, allo svuotamento dei cestini e dei posacenere, ed in genere di quanto raccolto durante l'espletamento del servizio di pulizia, il quale dovrà essere depositato nel relativo centro di raccolta di pertinenza degli immobili. I rifiuti raccolti in forma differenziata dovranno essere obbligatoriamente conferiti dall'Impresa nei relativi contenitori di prossimità delle raccolte differenziate.
4. Il soggetto aggiudicatario si impegna a proprie cure e spese, a ciclo continuo, alla fornitura del sapone liquido e/o saponette di buona qualità e profumazione

gradevole, degli asciugamani di carta e della carta igienica necessari al fabbisogno di ogni singolo servizio igienico.

ART. 5 Orari di espletamento del servizio

1. Il servizio di pulizia giornaliero deve essere di norma eseguito al di fuori del normale orario di lavoro degli uffici e comunque dopo le ore 17.00 o le 14.00 il venerdì. La pulizia periodica dei vetri di cui al precedente art. 3 - lettera c.c), dovrà essere eseguita secondo quanto concordato con il Responsabile del servizio di pulizia nelle sole giornate di venerdì dopo le ore 14.00 e di sabato. Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad organizzare il lavoro in modo da evitare inconvenienti e disturbi al regolare funzionamento dei servizi.

ART. 6 Clausole contrattuali di cui al D.M. 51 del 29 gennaio 2021 "Affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti"

1. FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale addetto al servizio deve essere adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi della richiamata normativa, assicura che siano stati trattati anche i seguenti argomenti:

- Differenze tra deterzione e disinfezione;
- Proprietà e condizioni di utilizzo dei prodotti detergenti, dei disinfettanti, dei prodotti ad azione combinata detergente-disinfettante, con particolare riferimento al loro dosaggio e ai tempi minimi di azione meccanica da dedicare alle varie azioni di pulizia e disinfezione;
- Modalità di conservazione dei prodotti;
- Precauzioni d'uso, con particolare riferimento a: divieto di mescolare, manipolazione dei prodotti, modalità di intervento in caso di sversamenti o di contatti accidentali, lettura delle schede dati di sicurezza;
- Corretto utilizzo e corretta gestione delle macchine al fine di ottimizzarne le prestazioni, di garantire un'idonea pulizia senza comprometterne il corretto funzionamento e di preservare la sicurezza dei luoghi di lavoro;
- Corretta gestione dei cicli di ricarica delle batterie delle macchine;
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia, inclusi quelli ausiliari, a minori impatti ambientali, requisiti ambientali delle etichette ecologiche conformi alla UNI EN ISO 14024 e di altre certificazioni ambientali richiamati nei CAM, lettura e comprensione delle informazioni riportate nelle etichette dei prodotti detergenti;
- Gestione del vestiario, incluso il lavaggio al fine di estenderne la vita utile e promuovere l'uso di detergenti per lavaggio con etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024 e ridurre il consumo di energia per la stiratura;
- Classificazione dei rifiuti prodotti nei locali in cui si rende il servizio e procedure per la gestione dei rifiuti urbani prodotti;
- Modalità di impregnazione, modalità di impiego e di lavaggio dei prodotti e degli elementi tessili costituiti da microfibra, per consentire di mantenerne le caratteristiche funzionali e per estendere la durata della vita utile. Procedure di

impiego delle differenti tipologie di elementi tessili.

Le attività di formazione devono essere eseguite in modo da agevolare l'apprendimento e la memorizzazione delle informazioni, ad esempio attraverso la proiezione di filmati o altri supporti visivi esemplificativi, per lo meno delle seguenti attività: corrette modalità di esecuzione delle operazioni di pulizia o sanificazione, della gestione delle macchine e delle attrezzature di lavoro, del processo di lavaggio, a minori impatti ambientali, degli elementi tessili, della gestione degli indumenti utilizzati. Tale formazione può essere erogata a distanza, attraverso piattaforme di e-learning, che includano anche la verifica del livello di apprendimento. Al personale dedicato alle operazioni di pulizia devono essere erogate almeno 16 ore di formazione e 8 ore di affiancamento in cantiere, in relazione agli argomenti sopra indicati. Per tematiche specifiche (eventuali protocolli specifici condivisi con la stazione appaltante o con la struttura destinataria del servizio, per i relativi aggiornamenti, per il mancato raggiungimento delle prestazioni minime rilevato sulla base degli audit interni o esterni, anche di parte seconda) deve essere previsto un aggiornamento formativo in corso di esecuzione contrattuale. Il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale dovrà essere formato prima di essere immesso in servizio. L'aggiudicatario potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi.

Qualora il servizio venga reso da una divisione, un dipartimento o un ramo d'azienda o da un'azienda che abbia ottenuto la licenza d'uso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE), la conformità e presunta in base al possesso di tale licenza, che deve essere allegata all'offerta. Negli altri casi, l'impresa o le imprese che eseguono il servizio, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovranno presentare il proprio progetto e programma di formazione del personale erogato, con l'indicazione di: ore di formazione (minimo 16), docenti dei corsi con sintetico profilo curriculare, modalità di valutazione dell'apprendimento dei partecipanti, date e sedi dei corsi, nominativi dei partecipanti, test di verifica effettuati e risultati conseguiti. Analoghe evidenze devono essere fornite entro 30 giorni per le attività formative svolte in corso di esecuzioni contrattuale, nonché per il personale neoassunto o successivamente immesso nel servizio presso la sede oggetto del servizio affidato.

Il personale dedicato alle operazioni di pulizia dovrà altresì:

- essere munito ed esporre, sul posto di lavoro, di apposita tessera di riconoscimento corredata da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- tenere un contegno corretto.

Le eventuali assenze per malattia, ferie, o quant'altro, dovranno essere tempestivamente comunicate e sostituite. Inoltre, dovrà essere comunicato il nominativo del personale sostituto, che dovrà possedere le medesime caratteristiche sopra richieste. Le comunicazioni potranno avvenire preferibilmente tramite PEC.

L'appaltatore, al fine di coordinare i lavori d'intesa con l'Amministrazione

appaltante, individua al proprio interno un/una responsabile abilitato/a ad assumere ogni e qualsiasi provvedimento per il rispetto degli obblighi contrattuali e di capitolato al/alla quale l'Amministrazione appaltante potra rivolgersi in qualsiasi momento per informazioni, reclami o proposte.

L'Amministrazione appaltante si riserva inoltre la facolta di verificare l'attuazione delle disposizioni e normative in materia di avviamento al lavoro.

2. SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA'

L'impresa esecutrice del servizio attua un sistema di gestione della qualità che tenga almeno conto dei seguenti elementi:

- l'individuazione del responsabile del sistema qualità;
- la possibilità di identificare quotidianamente l'operatore che esegue gli interventi al fine di rendere più efficace l'autocontrollo;
- l'esecuzione di monitoraggi periodici sul livello di igiene conseguito e di controlli di processo per verificare la corretta attuazione delle procedure di pulizia o, se del caso, di sanificazione.

Oltre al protocollo di pulizia dovranno essere dunque puntualmente descritti:

- i metodi di valutazione delle procedure di pulizia, che dovranno essere concordati e condivisi con la struttura di destinazione del servizio;
- le eventuali misure premiali che l'azienda mette in atto in caso di esiti sempre positivi dei controlli che vengono eseguiti sulle operazioni svolte da ciascun singolo operatore.

L'impresa che esegue il servizio è chiamata ad attivare immediate azioni correttive, ove necessario, per il raggiungimento di un adeguato livello di igiene e ad attenersi alle indicazioni dei referenti della struttura servita finalizzate a garantire l'igiene e la connessa sicurezza degli utenti. Entro 15 giorni dalla decorrenza contrattuale, l'impresa aggiudicataria esecutrice del servizio comunica formalmente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo del responsabile del sistema di qualità ed invia una relazione descrittiva dei metodi di valutazione e delle eventuali misure premiali previste.

3. PRODOTTI AUSILIARI PER L'IGIENE

Nei cantieri oggetto del presente contratto non possono essere utilizzati:

- prodotti con funzione esclusivamente deodorante o profumante;
- piumini di origine animale, ad eccezione esclusivamente della spolveratura a secco di opere artistiche ed in ogni caso, su specifica richiesta della stazione appaltante e la segatura del legno;
- attrezzature e prodotti non riparabili, se nel mercato vi sono alternative con pezzi di ricambio;
- elementi tessili a frange (spaghetti) per le pulizie a bagnato;
- elementi tessili e carta tessuto monouso, fatto salvo documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la struttura di destinazione.

Gli elementi tessili impiegati per le pulizie ordinarie a bagnato di pavimenti, altre superfici, vetri, specchi e schermi devono essere riutilizzabili, piatti (lavaggio a piatto) ed in microfibra, con titolo o denaratura dTex <=1. Tali elementi tessili e le attrezzature con elementi tessili devono essere provvisti di schede tecniche

indicanti il titolo o denaratura espressa in dTex della microfibra utilizzata¹ e le modalità di lavaggio idonee a preservarne più a lungo le caratteristiche prestazionali. Per almeno il 30% tali prodotti in microfibra devono essere in possesso di un'etichetta conforme alla UNI EN ISO 14024, quale l'Ecolabel (UE), o altra etichetta equivalente (Nordic Ecolabel, Der Blauer Engel etc.). Per le operazioni di spolveratura devono essere usati elementi tessili riciclati.

Gli elementi tessili riutilizzabili usurati (ovvero che hanno perso parte delle loro proprietà funzionali) non possono essere impiegati. L'impregnazione degli elementi tessili per il lavaggio dei pavimenti, anche quelli monouso (usa e getta), con soluzioni detergenti e/o disinfettanti è condotta sulla base di procedure e sistemi che evitino la discrezionalità degli operatori in merito al grado di impregnazione dei tessili e che siano efficienti sotto il profilo dell'uso delle risorse idriche e il consumo di prodotti chimici. A tal fine devono pertanto essere usati elementi tessili impregnati prima dello svolgimento del servizio o direttamente sul carrello. Fanno eccezione esigenze specifiche, come lo sporco bagnato e di grossa pezzatura (ad esempio negli ingressi di edifici nei giorni di pioggia), oppure lo sporco grasso o incrostato dove è previsto il risciacquo (ad esempio nelle cucine) per le quali è appropriato, e dunque consentito, l'uso di carrelli con strizzatore a due secchi o a secchio con doppia vasca, per tenere separata l'acqua pulita dall'acqua sporca. L'acqua di risciacquo deve essere cambiata con l'appropriata frequenza. Qualora inoltre, per documentati motivi di sicurezza, stabiliti e condivisi con la stazione appaltante, dovesse essere necessario l'uso di prodotti monouso in carta, tali prodotti devono essere costituiti da carta in possesso del marchio Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) o equivalenti, o dell'etichetta Remade in Italy, che attestino che il prodotto sia in classe A o A+, o del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. Le attrezature per le pulizie manuali usate devono essere costituite da carrelli con secchi e altri eventuali contenitori di plastica riciclata almeno al 50% in peso, con colori diversi a seconda della destinazione d'uso (risciacquo degli elementi tessili in acqua pulita; impregnazione con la soluzione detergente/disinfettante o ad azione combinata diluita secondo i dosaggi raccomandati dal produttore).

4. PRODOTTI DISINFETTANTI E PROTOCOLLO PER FAVORIRNE UN USO SOSTENIBILE

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere conformi al regolamento (CE) n. 528/2012 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi, così come modificato dal Regolamento (UE) n. 334/2014 autorizzati:

- dal Ministero della Salute come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: Presidio medicochirurgico e Registrazione del Ministero della salute n.”
- come prodotti biocidi, ai sensi del regolamento (CE) n. 528/2012. In tal caso

¹Nel caso in cui la microfibra fosse utilizzata per la fabbricazione della parte pulente in accoppiamento o miscela con altre fibre o tecnofibre, la scheda tecnica deve riportare l'esatta composizione della parte pulente e deve dare evidenza della densità della frazione in microfibra. Il dTex della microfibra, in particolare, deve essere in ogni caso <=1.

devono riportare in etichetta le seguenti diciture: Prodotto biocida e Autorizzazione/Registrazione del Ministero della Salute n.”, oppure devono essere in possesso dell’autorizzazione dell’Unione Europea, prevista ai sensi del capo VIII sezione 1, del citato Regolamento.

Gli addetti al servizio devono usare i disinfettanti in maniera ambientalmente responsabile, secondo le appropriate modalità d’Uso, in termini di frequenza, dosaggi, formulati ed esposizione nonché attraverso la scelta dei prodotti più idonei a garantire la sicurezza e la tutela dell’ambiente per aree di utilizzo, nell’ambito di uno specifico protocollo per l’uso sostenibile dei disinfettanti specifico per il cantiere di destinazione del servizio. Ove l’uso dei disinfettanti non sia già indicato nel capitolato d’appalto, tale protocollo, che deve altresì riportare le misure che si attueranno per minimizzare l’uso dei disinfettanti e per garantire un uso ambientalmente sostenibile degli stessi, deve essere redatto in condivisione con la stazione appaltante, entro tre mesi dalla decorrenza contrattuale. Le formulazioni concentrate devono essere utilizzate con appositi sistemi di misurazione della dose.

5. FORNITURA DI MATERIALI IGIENICO-SANITARI PER SERVIZI IGIENICI E/O FORNITURA DI DETERGENTI PER L’IGIENE DELLE MANI

I prodotti di carta tessuto eventualmente forniti (carta igienica, salviette monouso etc.) devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. I saponi eventualmente forniti devono essere liquidi ed in possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica UNI EN ISO 14024. Laddove non siano già impiegati distributori per l’erogazione di saponi per le mani in forma schiumosa, questi, che devono essere in grado di trasformare il prodotto in schiuma senza l’uso di gas propellenti, devono essere forniti. Tali apparecchiature possono essere anche mobili, ovvero non necessariamente da fissare alla parete.

6. GESTIONE DEI RIFIUTI

I rifiuti prodotti durante l’esecuzione del servizio devono essere raccolti in maniera differenziata secondo le modalità la raccolta stabilite dal Comune della struttura servita.

Tali rifiuti, inclusi quelli urbani prodotti nell’edificio, devono essere conferiti secondo le modalità di conferimento stabilite dal Comune della struttura servita o, nel caso di treni, navi e assimilati, secondo le modalità di raccolta stabilite dal Comune in cui detti rifiuti dovranno essere conferiti. Qualora sia stato adottato un servizio di raccolta porta a porta dei rifiuti urbani, devono essere messi a disposizione, laddove specificatamente richiesto dalla stazione appaltante, operatori dedicati al fine di conferire le frazioni differenziate nelle modalità e nei giorni stabiliti nel programma Comunale.

7. RAPPORTO SUI PRODOTTI CONSUMATI

A cadenza annuale deve essere redatto ed inviato un rapporto in formato elettronico sui prodotti detergenti ed ausiliari di microfibra acquistati e consumati per l’esecuzione del servizio durante il periodo di riferimento, indicando per

ciascuna tipologia di prodotto:

produttore e denominazione commerciale del prodotto; quantità consumata (litri di prodotto, se trattasi di detergenti o disinfettanti; numero di pezzi se trattasi di elementi tessili); funzione d'uso; caratteristiche ambientali possedute (vale a dire se trattasi di un prodotto conforme ai CAM o con un'etichetta ambientale conforme alla UNI EN ISO 14024, se trattasi o meno, ad esempio, di un detergente con un imballaggio con contenuto di riciclato, con o senza fragranze). Le fatture e i documenti di trasporto, che devono essere prontamente trasmesse su richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto, riportano l'indicazione della stazione appaltante cui è destinato il servizio.

Si precisa che le ulteriori specifiche previste nei CAM per i prodotti sono indicate nella scheda tecnica da produrre in sede di offerta.

ART. 7 Responsabilità

1. L'affidatario rimane l'unico responsabile, anche nei confronti dell'Amministrazione, per tutto quanto concerne le attività che gli verranno affidate, nel rispetto delle modalità e degli obblighi indicati nel presente capitolo, nel contratto e, in generale, dalla normativa vigente.

2. L'affidatario dichiara che adopererà la massima diligenza nell'esecuzione delle prestazioni, garantendo di essere in grado di provvedere alle stesse, in conformità a tutte le leggi ed i regolamenti applicabili al momento in cui verrà resa.

3. L'Amministrazione non potrà in alcun modo essere considerata depositaria delle attrezzature e dei materiali di proprietà dell'affidatario che si trovino nei locali dello stesso, per cui solo all'affidatario spetterà la loro custodia e conservazione, restando così l'amministrazione sollevata da ogni responsabilità per furti, danneggiamenti, incendi o altre cause.

4. L'affidatario è responsabile dei danni arrecati all'Amministrazione, ai suoi dipendenti ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei propri collaboratori, dei propri ausiliari in genere e di chiunque si avvalga nel corso dell'esecuzione del contratto.

Sinistri ed infortuni che dovessero accadere al personale o a cose dell'affidatario saranno sempre a suo carico.

5. La ditta è obbligata a presentare alla Comunità, prima della stipula del contratto di appalto, copia di una polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi a garanzia di eventuali danni che possono essere causati a persone, cose ed animali, sollevando con ciò la Comunità da ogni e qualsiasi responsabilità, per tutta la durata del servizio.

6. I massimali di assicurazione non dovranno essere inferiori all'importo di € 2.582.284,50.= - massimale unico - rispettivamente per sinistro, per ogni persona, per danni a cose, animali e quant'altro l'assicurazione comprenda.

7. L'affidatario si assume, sin d'ora, l'obbligo di comunicare per iscritto all'Amministrazione qualsiasi variazione al testo della polizza. La mancata comunicazione, così come la mancata reintegrazione, costituisce per

l'Amministrazione titolo per la risoluzione immediata del contratto ex art. 1456 c.c.

8. Il soggetto aggiudicatario è responsabile dei danni che dovesse arrecare al mobilio, ai vetri e cristalli, ai lampadari, ecc., ed agli immobili sede di uffici, nonché della mancanza di qualsiasi oggetto di proprietà dell'Amministrazione o in deposito presso la stessa, che dovesse verificarsi durante l'orario di servizio di pulizia, salvo la dimostrazione della propria estraneità al fatto.

9. Il soggetto aggiudicatario è tenuto in saldo con i propri dipendenti, obbligandosi a renderne edotti gli stessi, all'osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti la Comunità della Vallagarina.

10. Il soggetto aggiudicatario si impegna a sorvegliare costantemente l'andamento del servizio ed a impedire l'accesso all'edificio interessato alla pulizia ad estranei durante le ore del servizio medesimo.

ART. 8 Personale impiegato

1. Entro venti giorni dall'assunzione del servizio di pulizia Il soggetto aggiudicatario dovrà trasmettere alla Comunità della Vallagarina l'elenco del personale comunque impiegato nei servizi di pulizia degli uffici (giornaliera, periodica e straordinaria) con l'indicazione degli orari assegnati ad ogni singola unità lavorativa, pena le sanzioni di cui all'art. 27. Eventuali variazioni a tale elenco, accompagnate dalla relativa documentazione, dovranno essere tempestivamente segnalate dall'affidatario.

2. La Cooperativa, su richiesta della Comunità della Vallagarina, dovrà essere in grado in ogni momento di documentare gli orari di entrata/uscita dal servizio del personale impiegato.

3. Il servizio di pulizia non può essere eseguito in orari considerati notturni o festivi dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per la categoria in vigore nel corso dell'affidamento.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di accertare la quantità minima di personale e di ore lavorative necessarie per espletare accuratamente il servizio di pulizia.

Art. 9 Progetto di inserimento lavorativo

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dalla L. 8.11.1991 n. 381, e in particolare degli artt. 4 e 5, il soggetto aggiudicatario è impegnato a dare completa attuazione al progetto di inserimento lavorativo proposto nell'offerta tecnica e concordato con il Servizio Socio Assistenziale della Comunità della Vallagarina.

2. Ogni qualvolta si rendesse necessario, e comunque almeno ogni sei mesi, il soggetto aggiudicatario dovrà riferire per iscritto al Servizio Sociale riguardo allo stato di attuazione del progetto di inserimento lavorativo.

TABELLA A) allegata al Capitolato speciale d'appalto per l'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DI: PULIZIA DELLE SEDI DELLA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

IMPRESA APPALTATRICE: VALES S.c.s.

ELENCO DEL PERSONALE IMPIEGATO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SEDI IN APPALTO PER LA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA

CCNL applicato:

eventuale contratto integrativo provinciale applicato: Cooperative sociali e Multiservizi

Situazione al 31 luglio 2023

n. progr	edificio/edifici/luogo di impiego	livello di inquadramento	mansione/qualifica	orario dedicato all'appalto da inserire	settimanale totale (* a solo fine conoscitivo)	orario settimanale	rapporto di lavoro (indicare t.det o t.indet.)	dati riferiti ad una intera annualità virtuale comprese mensilità aggiuntive per prestazioni lavorative rese nell'appalto					Particolari situazioni soggettive: S=persona svantaggiata; CP= assenteista L= 68/99; C=con causa di lavoro in atto)	
								retribuzione CCNL	base anzianità	retribuzione di premio di produzione	altre retribuzioni ed indennità	TOTALE lordo	Oneri riflessi (INPS INAIL-Prev Compl TFR)	
1	Comunità Vallagarina	CCNL Coop. Soc. C1	OPERAIO / ADDETTO ALLE PULIZIE	4,00	13,50	02/05/2002	Indeterminato	2237,29	127,40			2364,69	2132,87	4497,56
2	Comunità Vallagarina	CCNL Coop. Soc. C1	OPERAIO / ADDETTO ALLE PULIZIE	13,50	38,00	02/05/2002	Indeterminato	7547,25	429,20			7976,45	4099,85	12076,30
3	Comunità Vallagarina	CCNL Coop. Soc. C1	OPERAIO / ADDETTO ALLE PULIZIE	4,00	18,50	02/05/2002	Indeterminato	2237,29	127,40			2364,69	2132,87	4497,56
4	Comunità Vallagarina	CCNL MULTISERVIZI Liv. 2	OPERAIO / ADDETTO ALLE PULIZIE	12,75	25,50	04/07/2005	Indeterminato	5730,92	242,67			5973,59	2235,66	8209,25
5	Comunità Vallagarina	CCNL MULTISERVIZI Liv. 2	OPERAIO / ADDETTO ALLE PULIZIE	5,50	25,50	04/07/2005	Indeterminato	2472,42	104,70			2577,12	1029,5	3606,62
6	Comunità Vallagarina	CCNL MULTISERVIZI Liv. 2	OPERAIO / ADDETTO ALLE PULIZIE	12,75	25,50	17/01/2022	Indeterminato	5678,52	295,07			5973,59	636,86	6610,45 S
7	Comunità Vallagarina	CCNL MULTISERVIZI Liv. 2	OPERAIO / ADDETTO ALLE PULIZIE	10,00	30,00	02/02/2010	Indeterminato	4495,47	190,36			4685,83	1246,71	5932,54 S
8	Comunità Vallagarina	CCNL MULTISERVIZI Liv. 2	OPERAIO / ADDETTO ALLE PULIZIE	5,50	22,00	19/09/2022	Indeterminato	2471,59				2471,59	896,23	3367,82
9	Tutte le sedi - Pulizie periodiche e straord.	CCNL MULTISERVIZI Liv. 3	OPERAIO / ADDETTO ALLE PULIZIE	12,00	40,00	19/04/2021	Indeterminato	5660,83				5660,83	2258,964	7919,80
10	Coordinamento	CCNL MULTISERVIZI Liv. 5	COORDINATORE	6,00	40,00	09/03/2022	Indeterminato	3157,25				225,00	3382,25	1172,92
				totale	86,00								totale	61.273,07 €